

ALLEGATO A

Progetto Regionale n. 3:
Politiche per la montagna e per aree interne

Intervento 3. Equilibrio faunistico del territorio:
Interventi volti al sostegno delle produzioni agricole e zootecniche danneggiate dalla fauna selvatica

Titolo Intervento:
*Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da predazione provocati dal lupo (canis lupus)
- predazioni dell'annualità 2020*

Bando di attuazione

1. Descrizione dell'intervento

1.1 Finalità e obiettivi

Con tale misura la Regione Toscana attiva un sistema di indennizzi alle aziende zootecniche che hanno subito danni da predazione provocati dal lupo (canis lupus).

L'indennizzo è subordinato all'applicazione di almeno una misura di prevenzione da parte dei beneficiari: recinzioni di sicurezza (a protezione e tutela del bestiame allevato dagli attacchi da predatori) e/o cani da guardiania.

L'indennizzo è concesso sia per danni diretti (rimborso del capo predato) certificati da veterinario ASL, che per danni indiretti (i costi veterinari relativi al trattamento di animali feriti).

1.2 Ambito di applicazione

L'intervento si attua nell'ambito degli "Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020" della Commissione Europea del 1 luglio 2014, n. 2014/C204/01 e successive modifiche ed integrazioni, della decisione della Commissione n. C (2017) 6730 del 29/09/2017 "Aiuti di Stato/Italia (Toscana) SA.47863 (2017/N) Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da predazione provocati dal lupo (Canis lupus)", della la nota del 16/12/2020 C(2020) 9152 final, della Commissione Europea, nonché della normativa nazionale in materia (legge del 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea", decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni").

2. Beneficiari

Possono presentare domanda i seguenti soggetti:

Imprenditori Agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, che svolgono attività di allevamento come attività d'impresa svolta professionalmente a fini economici, ai sensi dell'art. 2082 del Codice Civile e art. 4 del DPR 633/72, e per questo muniti di partita IVA in materia agricola, compresi gli Imprenditori Agricoli Professionali (di seguito I.A.P.), con allevamento

zootecnico ovino, caprino, bovino, bufalino, suino, equino e asinino, la cui UPZ (Unità Produttiva Zootecnica) è situata nel territorio regionale. Possono beneficiare dell'aiuto esclusivamente le PMI attive nella produzione agricola primaria.

3. Limitazioni e condizioni specifiche di accesso

Per poter essere ammesso al sostegno il richiedente deve soddisfare le seguenti condizioni:

a) le imprese devono essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce l'Unione Europea. Non è possibile erogare aiuti a beneficiari che abbiano ricevuto contributi individuati come illegali o incompatibili con decisione della Commissione Europea.

b) le imprese in difficoltà ai sensi del punto 35.15 degli orientamenti accedono agli aiuti solo qualora le difficoltà finanziarie dell'impresa sono dovute a danni causati dagli animali protetti;

c) aver messo in atto almeno una misura di prevenzione a tutela del bestiame allevato;

d) aver rispettato le norme sanitarie vigenti in materia di: anagrafe zootecnica, identificazione e registrazione dei capi allevati, profilassi delle malattie soggette a piani di controllo e/o risanamento, spostamento degli animali;

e) non aver richiesto e di non richiedere successivamente altre agevolazioni pubbliche (secondo altre normative regionali, nazionali o comunitarie o comunque di natura pubblica) per le stesse voci oggetto della domanda di cui al presente bando;

f) non aver ottenuto rimborsi assicurativi per l'evento predatorio o, in caso di loro ottenimento, dichiararne l'ammontare.

Il possesso dei requisiti sopra specificati deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il richiedente deve essere consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro, ai sensi dell'art. 76 del suddetto DPR qualora rilasci dichiarazioni mendaci, firmi atti falsi o ne faccia uso.

Le domande potranno essere presentate per i danni subiti tra il 1° gennaio 2020 e il 31/12/2020.

In considerazione dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia Covid-19, è eccezionalmente consentito alle aziende zootecniche, e solo per il bando dell'anno 2021, di presentare domanda per i danni subiti nell'anno 2019, a condizione che non vi abbiano provveduto in occasione del bando dell'anno 2020.

Gli aiuti saranno versati entro quattro anni a decorrere dalla data dell'evento che ha determinato il danno (punto 395 degli orientamenti).

4. Forma del sostegno

L'indennizzo è concesso, nell'ambito degli Orientamenti dell'Unione Europea per gli Aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per:

- **danni diretti**: costo degli animali uccisi o morti/abbattuti a seguito delle ferite riportate, determinato sulla base dei valori della tabella di cui all'allegato "B" del presente provvedimento, calcolati in base ai valori di mercato.

- **costi indiretti**: i costi veterinari documentati relativi al trattamento di animali feriti; i costi indiretti riconoscibili non possono comunque essere superiori al valore di mercato dell'animale ferito.

Dall'indennizzo calcolato per i danni subiti, vengono eventualmente detratti:

- i costi non sostenuti a causa dell'evento predatorio (punto 398 degli orientamenti)
- rimborsi assicurativi (punto 403 degli orientamenti).

L'aiuto è calcolato individualmente per ciascun beneficiario (punto 399 degli orientamenti); Intensità di aiuto: 100 % dei costi diretti ammissibili, 80 % dei costi indiretti ammissibili.

Per capo predato si intende capo allevato che sia stato ucciso o gravemente ferito (quindi destinato a morte) a seguito dell'evento predatorio.

Il risarcimento è pagato direttamente all'azienda (punto 394 degli orientamenti) nel rispetto di quanto disposto dal punto 395 degli orientamenti.

La verifica dei requisiti per l'indennizzo è effettuata dai Settori Territoriali dell'agricoltura della Direzione agricoltura e sviluppo rurale della Regione Toscana, competenti per territorio, sulla base delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente.

5. Priorità

Le domande ammesse saranno liquidate in base ad una graduatoria in cui la priorità è determinata dalla data dell'evento predatorio subito. In caso di eventi predatori avvenuti nel medesimo giorno la priorità è determinata dalla tabella di seguito riportata:

Tabella (Priorità nella compilazione delle graduatorie a parità di data dell'evento)	
1	IAP giovani (età anagrafica inferiore a 40 anni)
2	IAP in zone montane e svantaggiate
3	Altri IAP
4	Imprenditori Agricoli ai sensi dell'art. 2135 del codice civile

Le domande ammissibili, ma non finanziate per risorse finanziarie insufficienti nell'anno corrente potranno essere, eventualmente, liquidate nell'anno successivo nei limiti del Bilancio regionale e di specifici atti di programmazione.

6. Presentazione della domanda

6.1 Modalità di presentazione

Le domande relative ai danni da predazione avvenuti nel periodo temporale indicato al paragrafo 3, possono essere presentate a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sulla banca dati della Regione Toscana (sito: <http://www.regione.toscana.it/regione/leggi-atti-e-normative/atti-regionali>) ed entro le ore 24:00 del giorno 31/03/2021, tramite il sistema informativo di ARTEA con le modalità di cui al Decreto di ARTEA del 31 dicembre 2015, n. 140 e successive modifiche ed integrazioni, mediante la compilazione on-line dell'istanza ID 21406. Ai fini della ricevibilità delle domande, fa fede la data di ricezione sul sistema informativo di ARTEA.

L'allevatore che ha subito un evento predatorio che ha causato la morte o il ferimento grave di uno o più capi allevati:

a) deve aver richiesto (entro 24 ore dall'evento ovvero dalla scoperta degli effetti dello stesso) l'intervento del servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) per ottenere la certificazione dell'evento predatorio subito;

b) entro 24 ore dalla certificazione veterinaria, deve aver comunicato al Settore Territoriale dell'agricoltura competente, l'attacco predatorio subito, allegando documentazione fotografica delle misure preventive presenti in azienda; la domanda potrà essere accettata anche senza tale comunicazione, ovvero con comunicazione tardiva, qualora l'allevatore sia in grado di dimostrare con idonea documentazione, anche fotografica, la presenza in azienda, al momento dell'attacco predatorio, delle misure preventive.

In tal caso i riferimenti alla documentazione devono essere espressamente indicati ed allegati nella domanda di indennizzo.

Per ogni evento predatorio è ammessa una sola domanda di indennizzo. In caso di errore nella compilazione non è consentito modificare la domanda già presentata, ma occorre presentarne una nuova (se ancora nei termini) indicando contestualmente la domanda erroneamente presentata e da annullare. Le domande che cumulano più eventi predatori saranno ammesse per l'intera cifra riconosciuta, ma collocate in graduatoria con la data dell'ultimo evento ammesso.

Contestualmente alla domanda deve essere espressamente dichiarato:

a) che il richiedente non ha beneficiato di altre provvidenze dello Stato o di altri Enti per le voci oggetto del presente bando;

c) quanto previsto al paragrafo n. 3.

Le domande relative al procedimento in oggetto non sono soggette ad imposta di bollo.

6.2 Documentazione da allegare

a) copia del certificato rilasciato dal veterinario dell'azienda Sanitaria Locale (ASL) attestante:

- *azienda zootecnica coinvolta,*

- *luogo e data dell'evento predatorio,*

- *numero e tipologia e codice identificativo dei capi morti,*

- *numero e tipologia e codice identificativo dei capi gravemente feriti per cui si reputa necessario l'abbattimento,*

- *che il danno subito è derivato da un attacco predatorio (punto 393 degli orientamenti),*

b) copia del certificato di provenienza del capo (solo in caso di richiesta indennizzo per capi certificati);

c) copia del registro di stalla (solo in caso di azienda richiedente costituita dopo il 1° gennaio 2020);

d) documentazione (anche fotografica) attestante la presenza in azienda, al momento dell'attacco predatorio, di misure di prevenzione quali: recinzioni di sicurezza (a protezione e tutela del bestiame allevato dagli attacchi da predatori) e/o cani da guardiania.

La documentazione deve essere allegata nel caso in cui non sia stata effettuata o sia stata effettuata in ritardo la comunicazione prevista al precedente paragrafo 6.1 lett. b);

7. Procedura istruttoria

I Settori Territoriali dell'agricoltura della Regione Toscana territorialmente competenti sono responsabili del trattamento, raccolta e dell'istruttoria delle domande regolarmente presentate attraverso il sistema informativo di ARTEA.

I Settori Territoriali dell'agricoltura controllano anche mediante sopralluoghi, la presenza in azienda delle misure preventive dichiarate.

Le domande regolarmente presentate sul sistema informativo di ARTEA, verranno assegnate ai Settori Territoriali dell'agricoltura della Regione Toscana dal Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca Dilettantistica e Pesca in Mare.

Entro il termine di 60 giorni dall'assegnazione da parte del Settore Attività Faunistico Venatoria Pesca Dilettantistica e Pesca in Mare, i Settori Territoriali dell'agricoltura della Regione Toscana, avvalendosi del sistema informativo di ARTEA, dovranno aver completato l'istruttoria delle domande di propria competenza, approvando gli esiti con proprio provvedimento, registrando sul sistema informativo di ARTEA la relativa ammissibilità e respingendo le istanze non ammissibili.

In particolare dovranno provvedere a:

- controllare la presenza della certificazione veterinaria della ASL competente territorialmente e degli altri allegati di cui al paragrafo 5;

- verificare che siano stati correttamente indicati in domanda, il luogo, la data dell'evento predatorio, la tipologia e il numero degli animali predati e l'identificazione dei medesimi;

- verificare l'effettiva iscrizione dei capi predati ai Libri Genealogici o ai Registri Anagrafici (solo in caso di richiesta indennizzo per capi predati iscritti a L.G. o R.A.) avvalendosi, eventualmente, della collaborazione dell'Associazione Regionale Allevatori (ARA);

- verificare l'effettiva registrazione dei capi predati nella BDN zootecnica (Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica), per le aziende costituite dopo il 1/1/2020, la verifica può essere effettuata con riferimento al registro di stalla cartaceo (da allegare in copia alla domanda);

- **verificare la presenza al momento dell'attacco delle misure preventive dichiarate, tramite la documentazione di cui al paragrafo 6.1 lett. b) o in base ad eventuali elementi oggettivi già in possesso della pubblica amministrazione;**

- verificare, prima del provvedimento di liquidazione, la regolarità degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 44 del Regolamento n. 61/R del 19 dicembre 2001 e ss. mm. e ii., in quanto compatibile con il D.Lgs. 118/2011;

I Settori Territoriali dell'agricoltura della Regione Toscana provvedono all'istruttoria delle domande loro assegnate secondo tutti i punti precedenti del presente bando nonché al controllo delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 secondo le modalità indicate al punto 19, lett. G della "Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al DPR 28 dicembre 2000 n. 445" approvata con deliberazione Giunta Regionale 1 ottobre 2001, n. 1058.

8. Graduatoria regionale

I Settori Territoriali dell'agricoltura, avvalendosi del sistema informativo di ARTEA, trasmettono l'elenco delle domande ammissibili al Settore Gestione faunistico venatoria, Pesca Dilettantistica e Pesca in Mare, indicando per ciascuna domanda la data dell'evento predatorio subito e l'importo ammesso.

Il Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca Dilettantistica e Pesca in mare, avvalendosi del sistema informativo di ARTEA, prende atto delle domande ammesse ed entro 30 giorni, sulla base dei criteri stabiliti al paragrafo 5 del presente bando e delle risorse disponibili, approva la graduatoria delle domande ammesse con indicazione dell'importo finanziabile.

9. Concessione e liquidazione

I Settori territoriali dell'agricoltura, in base alla graduatoria regionale delle domande ammesse e finanziabili concedono, con proprio provvedimento, l'aiuto ai beneficiari ricadenti nel territorio di loro competenza e danno mandato ad ARTEA di liquidare quanto spettante agli aventi diritto, ottemperando in particolare alle disposizioni di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 30/05/2017, n. 115, registrando gli aiuti sul portale SIAN, sezione "Gestione Registro.

Nel caso venga riscontrata, in fase di liquidazione della domanda, una eventuale inadempienza contributiva (di cui all'art. 44 del Regolamento n. 61/R del 19 dicembre 2001 e ss. mm. e ii.), questa deve essere comunicata al beneficiario e segnalata ad ARTEA che provvederà ad effettuare gli adempimenti di cui al comma 3 dell'art. 31 del D.L. 69/2013 ed alle relative disposizioni in merito.

10. Disposizioni finali

10.1 Trattamento dei dati personali

I dati saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente ai sensi dell'articolo 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati). A tal fine viene fatto presente quanto segue: 1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it). 2. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato per le seguenti finalità: - partecipazione al bando e pubblicazione della graduatoria sul BURT; - erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi ed effettuazione dei controlli. I dati, trattati con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici, saranno conservati per tutto il tempo necessario per la durata di ogni fase del procedimento presso le strutture interessate. Saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento; 3. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per gli adempimenti necessari per l'istruttoria della domanda e l'eventuale concessione dei benefici richiesti. La sottoscrizione della domanda di sostegno comporta l'adesione al trattamento stesso; 4. I dati personali sono comunicati, per le finalità sopra indicate e per gli aspetti di rispettiva competenza all'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura e al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN); 5. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter della domanda per i quali è stata disposta la pubblicazione sul B.U.R.T. e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana; 6. Il partecipante al bando ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati

(urp_dpo@regione.toscana.it); 7. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

10.2 Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. il responsabile del procedimento è:

- a) il Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca Dilettantistica e Pesca in Mare della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale per l'attività di programmazione e approvazione della graduatoria regionale;
- b) i Settori Territoriali territorialmente competenti della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale per l'attività d'istruttoria delle domande, per l'adozione dell'atto di concessione e di liquidazione, per la registrazione sul SIAN degli aiuti concessi;
- c) ARTEA per la gestione informatizzata delle domande e per l'erogazione dell'aiuto.